



Comune di Cattolica Provincia di Rimini



VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 17 DEL 20/02/2017

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO A SEGUITO SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - TERZA SEZIONE CIVILE N.20932/2016 DEPOSITATA IL 17/10/2016.

L'anno duemiladiciassette , il giorno venti , del mese di febbraio , nella Residenza Municipale – Palazzo Mancini – il Consiglio Comunale si è riunito in seduta ordinaria in Prima convocazione.

Alle ore 21:15 il Presidente procede all'appello dal quale risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

Cognome Nome	Pr.	Cognome Nome	Pr.
GENNARI MARIANO	P	PRIOLI MAURA	P
POZZOLI SILVIA	P	VANNI BRUNO FRANCO	A
GIROMETTI FABRIZIO	P	SABATTINI LAURA	P
CALBI MAURO	P	MONTANARI ALESSANDRO	P
BOLOGNA MAURIZIO	P	BENELLI GASTONE	P
BORESTA MARCO	P	VACCARINI FEDERICO	A
FILIPPINI LUCIO	P	GESSAROLI MASSIMILIANO	P
GROSSO SIMONA	P	CECCHINI MARCO	P
MARCOLINI FRANCESCO	P		

PRESENTI N. 15

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale dott. Silvia Pozzoli

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Segretario Generale d.ssa Silvia Santato .

I Consiglieri Vanni Bruno e Vaccarini Federico sono assenti giustificati

Il presidente, constatato che il numero dei Consiglieri intervenuti è legale, dichiara la seduta valida, aperta e pubblica.

Sono presenti gli assessori: PESCI PATRIZIA, ANTONIOLI VALERIA, BATTISTEL FAUSTO ANTONINO, OLIVIERI AMEDEO .

L'Assessore Olivieri Nicoletta è assente giustificata.

Sono nominati scrutatori: *****

Visti i PARERI previsti dall'art. 49 – 1° comma – del T.U. EE.LL. di cui al Decreto Leg.vo 18.8.2000 n. 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di delibera n. 16 (proponente: GENNARI MARIANO) predisposta in data 08/02/2017 dal Dirigente ;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, (allegati all'originale del presente atto):

- a) Parere Favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 08/02/2017 dal Dirigente Responsabile del SETTORE 04 RUFER CLAUDIA MARISEL / ArubaPEC S.p.A. ;
- b) Parere Favorevole per la Regolarità Contabile espresso in data 08/02/2017 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari Dott. FARINELLI CINZIA / INFOCERT SPA;

Riferisce sinteticamente sull'argomento il Sindaco;

Interviene la Capogruppo Sabattini (PD) per concentrarsi in generale sul tema dei debiti fuori bilancio; aggiunge che forse l'avvocatura civica, in passato, garantiva una maggiore informazione. Il 2 aprile si pronuncerà la giustizia amministrativa;

Il Sindaco informa sulla possibilità di costituire un apposito fondo per le soccombenze;

Il Capogruppo Gessaroli (CnC) espone la sua dichiarazione di voto favorevole;

Il Capogruppo Cecchini (LN) dichiara il suo voto non favorevole e richiama l'attenzione al contenzioso: "Pagano sempre i Cittadini!"

Posto l'atto amministrativo in votazione, con voti favorevoli n. 11 (Maggioranza più il Consigliere Gessaroli – CnC), voti contrari n. 04 (i Consiglieri: Sabattini, Montanari e Benelli – PD – e Cecchini di LN);

DELIBERA

- 1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 16

INOLTRE

Vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera;

Con voti favorevoli n. 11 (Maggioranza più il Consigliere Gessaroli – CnC), voti contrari n. 04 (i Consiglieri: Sabattini, Montanari e Benelli – PD – e Cecchini di LN);

Il presente atto è dichiarato,

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – D.Lgs. 18-08-2000, n. 267



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

N. 16 del 08/02/2017

Assessore competente: GENNARI MARIANO

Settore proponente: SETTORE 04

Responsabile del settore: Claudia Rufer

Responsabile del procedimento:

Oggetto:

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO A SEGUITO SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - TERZA SEZIONE CIVILE N.20932/2016 DEPOSITATA IL 17/10/2016.

ALLEGATI

Parte integrante

- 1) Sentenza Corte di Cassazione n. 20932/2016

Depositati agli atti

- 1)

SETTORE:

SERVIZIO:

DIRIGENTE RESPONSABILE:

#

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate le deliberazioni n. 5 e n.6 del 25/01/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 20 del 02/02/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019: assegnazione risorse finanziarie;

Premesso che l'art. 194 del TUEL prevede che:

1. Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi

derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

Atteso che il Ministero dell'Interno con circolare 20/09/1993, n. F.L. 21/93 ha definito il debito fuori bilancio *“un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari, e che non può essere regolarizzata nell'esercizio in cui l'obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali”*;

Dato atto che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della *certezza*, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'ente;
- della liquidità, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
- della esigibilità cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;
- Considerato che la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;
- Ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare, la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia;
- Considerato che il I° comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che può essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con la conseguente possibilità per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;
- Nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema

di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;

- Dato atto che al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente;
- Considerato che il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione ove possibile ed opportuna, al fine di intraprendere tutte le possibili misure idonee a garantire il recupero di quanto risultasse non dovuto all'esito della definizione dei procedimenti giurisdizionali pendenti;

Premesso che:

- Il signor Piva Ivo, ha svolto l'attività di broker assicurativo per il Comune di Cattolica fino al 2004 quando la Giunta Comunale gli ha revocato l'incarico, con delibera n.152/04, che sarebbe dovuto scadere il 31/12/2010;
- Per questo motivo il Sig. Piva Ivo ha convenuto in giudizio il Comune di Cattolica avanti il Tribunale di Rimini, in qualità di giudice del lavoro, per ottenere, previa declaratoria di illegittimità della revoca e previo accertamento della risoluzione del rapporto per fatto e colpa dell'ente locale, il risarcimento di tutti i danni e, in via subordinata, un pagamento a titolo risarcitorio pari alle provvigioni maturate nel 2004 o altra somma ritenuta di giustizia;
- Il Comune di Cattolica, costituitosi in giudizio, ha contestato punto per punto quanto dedotto dal ricorrente;
- Il Tribunale di Rimini, con sentenza n.134/10, ha respinto le domande dell'attore condannandolo alle spese;
- Il signor Piva Ivo ha proposto appello avanti alla Corte di Appello di Bologna avverso la sentenza di primo grado per vari motivi;
- Il Comune di Cattolica ha resistito in giudizio per la conferma della sentenza impugnata;
- La Corte di Appello ha ritenuto fondate le doglianze di controparte e non motivata in maniera conferente da parte del Comune la risoluzione per giusta causa;
- Ha pertanto condannato il Comune a risarcire il danno patrimoniale subito dal Piva pari ad Euro 93.431,00 oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo e a 2/3 alle spese legali computate in Euro 10.500,00 (di cui 2/3 sono pari ad Euro 7.000,00);
- Il Comune di Cattolica ha proposto ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n.296/2013, depositata il 17/04/2013 R.G.N.765/2010; Con sentenza n. 20932/2016 depositata il 17/10/2016, allegata al presente atto, la Corte Suprema di Cassazione - Terza Sezione Civile ha respinto il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in favore della parte controricorrente in complessivi € 7.200,00.=, di cui € 200,00.= per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge;
- La sentenza di cui sopra è stata notificata al Comune di Cattolica dall'Avv. Antonio Aluigi del Foro di Rimini in data 18/10/2016;

Atteso che attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni della sentenza esecutiva, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio;

Considerato che:

- la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di “debiti fuori bilancio” previste dall'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità, poiché il vigente testo del c.p.c. all'art. 282, definisce la sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva tra le parti, discendendone la legittimità del riconoscimento del debito fuori bilancio;
- nel caso di sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è a carico del Consiglio Comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito;
- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario;
- conclusivamente si può affermare l'esistenza della necessità che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;

Visto:

- il parere obbligatorio del Collegio dei Revisori, previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);
- che l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;
- che l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;
- che l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;

Considerato che da prassi consolidata, ogni ufficio è tenuto a riconoscere i debiti fuori bilancio concernenti le materie di propria competenza, ritenuto competenza del Dirigente del Settore 4 la predisposizione della proposta di delibera consiliare per il riconoscimento del debito fuori bilancio onde evitare aggravio di spese per il Comune;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

D E L I B E R A

- 1) – di richiamare le premesse quale parte integrante del presente dispositivo;
- 2) – di dare atto che il collegio dei revisori ha proceduto a rilasciare apposito parere sulla proposta di delibera, allegato al presente atto formandone parte integrante e sostanziale;

3) – di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio riferito alle spese di giudizio a favore del Sig. Piva Ivo pari all'importo complessivo così ammontante:

- Spese di giudizio liquidate	€ 7.200,00
- Spese generali 15%	€ 1.080,00
- CPA 4% su € 8.280,00	€ 331,20
- Iva 22% su € 8.611,20	€ 1.894,47
- TOTALE DEBITO FUORI BILANCIO	€ 10.505,67

derivante da sentenza della Corte Suprema di Cassazione – Terza Sezione Civile n. 20932 depositata il 17/10/2016, notificata al Comune di Cattolica in data 18/10/2016, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

4) di dare atto che la copertura finanziaria riferita al sopraccitato debito complessivo di Euro 10.505,67.= graverà sul capitolo 440001 “Spese ed oneri derivanti da soccombenze in giudizio” del bilancio 2017 – codice Siope 1804 - piano dei conti finanziario 1.10.05.04.000;

5) di demandare al Dirigente Settore 4 l'adozione di tutti gli atti necessari al fine di procedere alla liquidazione della somma indicata nella sentenza e riconosciuta con il presente atto;

6) di inviare il presente provvedimento alla competente Procura della Corte dei Conti e agli organi di controllo.

VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

**IL PRESIDENTE
SILVIA POZZOLI**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
SILVIA SANTATO**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)